



Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica"

Art. 1 - Istituzione dell'elenco degli idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'Ater di Treviso

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco

Art. 3 - Modalità e termini per la richiesta d'iscrizione all'elenco

Art. 4 - Formazione dell'elenco

Art. 5 - Contenuto e pubblicità dell'elenco

Art. 6 - Aggiornamento e rinnovo dell'elenco

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

Art. 8 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

Art. 1 - Istituzione dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER di Treviso

1. È istituito presso l'ATER di Treviso l'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, di seguito denominato elenco.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco

1. Per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al Registro dei Revisori contabili di cui al medesimo Decreto Legislativo;
- b) aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali;
- c) assenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice civile, nonché di inconferibilità così come definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche per l'incarico.

Art. 3 - Modalità e termini per la richiesta d'iscrizione all'elenco

1. La richiesta d'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, redatta in carta libera, debitamente sottoscritta dall'interessato ed indirizzata al Direttore dell'ATER di Treviso, è inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo accompagnata da copia del documento di riconoscimento.

2. Per la redazione della richiesta d'iscrizione e delle dichiarazioni ad essa allegata sono utilizzati i moduli pubblicati nelle pagine del sito internet aziendale.

3. Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'estratto di avviso pubblicato dalla Regione del Veneto nel BURVET. L'Avviso integrale contenente i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste d'iscrizione all'elenco, completo della relativa modulistica, è contestualmente pubblicato nel sito aziendale.

Art. 4 - Formazione dell'elenco

1. L'elenco è formato a seguito di ammissione delle richieste di iscrizione presentate nel termine di cui all'art. 3, comma 3.
2. Le richieste sono valutate da una Commissione aziendale composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata dal Direttore generale; per la partecipazione alla Commissione non sono previsti compensi.
3. Per la presentazione delle istanze di iscrizione dovrà essere usata esclusivamente la modulistica approvata dalla Giunta regionale; la mancanza di sottoscrizione dell'istanza comporta il rigetto della domanda di iscrizione; la mancanza della dichiarazione sostitutiva o della sottoscrizione della stessa nonché la mancanza della copia fotostatica del documento di identità comportano il rigetto della domanda di iscrizione.
4. Qualora le dichiarazioni rese presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, la Commissione aziendale con compiti istruttori ne dà comunicazione all'interessato, assegnando il termine di 10 giorni per provvedere alle integrazioni richieste, trascorsi i quali la richiesta di iscrizione all'elenco è rigettata.
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'interessato è informato, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. dei motivi di esclusione a mezzo PEC ed entro il termine di 10 giorni ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
6. L'elenco è approvato con provvedimento del Direttore generale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione.

Art. 5 - Contenuto e pubblicità dell'elenco

1. L'elenco, redatto in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun soggetto iscritto:
 - a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
 - b) la residenza;
 - c) la data e il numero di iscrizione nel Registro dei Revisori legali.
2. L'elenco è reso pubblico nel sito internet dell'ATER di Treviso, nella sezione appositamente costituita e denominata "Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell'ATER di Treviso", entro 10 giorni dall'approvazione da parte del Direttore generale ed è contestualmente trasmesso alla Giunta regionale.

Art. 6 - Aggiornamento e rinnovo dell'elenco

1. A seguito di ciascuna procedura d'avviso per la nomina a Revisore unico dei conti di competenza della Giunta regionale, il Direttore generale procede all'aggiornamento e rinnovo dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, mediante iscrizione dei nuovi soggetti risultati idonei.
2. Gli iscritti all'elenco vigente alla pubblicazione di un avviso, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al medesimo, sono tenuti a confermare il proprio interesse a detta iscrizione ed a presentare la dichiarazione relativa al permanere del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori legali ed all'assenza di cause di inconferibilità e decadenza previste dalla normativa vigente in materia; a tal fine, l'Azienda provvede a chiedere ai soggetti già iscritti negli elenchi di produrre dette dichiarazioni.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

1. Il venir meno dell'iscrizione nel Registro dei Revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, comportano la cancellazione dall'elenco; a tal fine, gli interessati sono tenuti a darne comunicazione al Direttore generale dell'ATER di Treviso a cui si riferisce l'incarico.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza ed entro i successivi 10 giorni il Direttore generale provvede alla cancellazione dell'interessato dall'elenco.

3. Il Direttore generale provvede altresì ad effettuare le cancellazioni conseguenti a provvedimenti di decadenza o revoca delle nomine effettuate dalla Giunta regionale, su segnalazione della medesima.

4. Il Direttore generale aggiorna l'elenco con cadenza biennale, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, provvedendo ad effettuare le eventuali cancellazioni su richiesta degli interessati o d'ufficio.

Art. 8 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

1. L'ATER di Treviso si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli artt. 71 ss. del medesimo decreto.

2. L'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o l'eventuale sopravvenienza delle condizioni di decadenza comportano il rigetto della richiesta di iscrizione all'elenco o la cancellazione dal medesimo.

3. La cancellazione dall'elenco è disposta dal Direttore generale in contraddittorio con l'interessato.